

## **SCHEMA DI ACCORDO** **ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e smi**

La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, (di seguito denominato “DPD”), con sede amministrativa in via Catullo 17, 65100 Pescara (codice fiscale 80003170661) nella persona della Direttrice Dott.ssa **Elena Sico**, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù della DGR n... del.....

E

Il Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila (di seguito denominato “MESVA”), con sede in Piazza Salvatore Tommasi, 1 67100 L'Aquila, (c.f./Partita IVA: 01021630668), nella persona del Direttore Prof. **Guido Macchiarelli** autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della delibera del Consiglio di Dipartimento n.... del.....

### **PREMESSO CHE**

- l'art. 1, comma 2, Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 stabilisce che ciascuno Stato membro dell'Unione europea elabori un Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSN PAC) in cui confluiscono i finanziamenti per il sostegno al reddito e le misure di mercato (entrambi sostenuti dal FEAGA) e quelli per lo sviluppo rurale (sostenuto dal FEASR);
- il “Piano Strategico Nazionale” (PSN PAC) necessario per l'attuazione della riforma della PAC per il periodo 2023-2027, nella versione presentata dal MIPAAF alla Commissione europea in data 31 dicembre 2021 e oggetto di successivo aggiornamento in relazione alle osservazioni formulate dalla Commissione europea, costituisce la risultante di un lavoro complesso, condiviso con le regioni e le province autonome;
- l'art. 123, comma 1, del Regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che gli Stati membri possano designare autorità di gestione regionali a cui incombe la responsabilità di talune o tutte le funzioni di cui al comma 2 della medesima disposizione normativa;
- la Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura - ha predisposto, sulla base del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSN PAC) elaborato dal Mipaaaf, la versione preliminare del Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027;
- la versione definitiva del predetto Complemento di programmazione potrà essere definita successivamente all'approvazione, da parte della Commissione europea, del menzionato Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSN PAC);
- in esito al riparto finanziario delle risorse approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 21 giugno 2022 alla Regione Abruzzo è stata assegnata la dotazione finanziaria complessiva pari ad € **354.295.621 (quota FEASR € 150.575.639)**;
- con la **DGR. n. 586 del 18 ottobre 2022** è stato approvato nella versione preliminare il Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027;

### **DATO ATTO che:**

- il Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, di cui alla **DGR. n. 586/2022**, prevede uno specifico intervento dedicato all'apicoltura denominato “*Impegni per l'apicoltura*” (SR18)” con una dotazione finanziaria di € **1.000.000**;

## **CONSIDERATO CHE:**

- ai fini dell'attuazione dell'intervento di che trattasi, la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura deve dotarsi di una carta delle aree ammissibili in relazione a quanto specificato nella richiamata scheda intervento SRA18, ai fini della corresponsione dei premi agli apicoltori beneficiari dell'intervento stesso, con la precisazione che detta carta dovrà essere corredata dell'elenco delle essenze floristiche e dell'indicazione del relativo periodo di fioritura;
- detta carta costituisce altresì strumento di lavoro per gli Uffici regionali preposti alla gestione e al trattamento delle domande di sostegno e per gli apicoltori, quali potenziali beneficiari dell'intervento stesso;
- la predetta carta, da elaborare anche in formato digitale, dovrà essere pubblicata nella sezione Agricoltura dello scrivente Dipartimento fermo restando che il formato *raster*, di adeguate dimensioni, dovrà essere allegato al bando relativo all'intervento di che trattasi;

## **PRECISATO CHE:**

- attraverso le opzioni di consultazione *online* della carta delle aree ammissibili e l'individuazione di coordinate GPS di collocazione della postazione degli apiari, il titolare della domanda di sostegno, coadiuvato dal proprio tecnico, dovrà essere in grado di verificare che il sito prescelto (considerato come area vasta di pascolamento secondo i parametri tecnici che saranno definiti nel bando stesso) sia effettivamente incluso nelle aree eleggibili;
- la verifica di identità del sito dovrà essere guidata mediante consultazione di un manuale d'uso la cui redazione specificherà le modalità tecniche di utilizzo del supporto cartografico e che con analoga procedura, gli Uffici regionali dovranno procedere alle verifiche del requisito di ammissibilità localizzativo in questione;

## **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi del comma 1 dell'art. 15 (*Accordi fra pubbliche amministrazioni*) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- detti accordi disciplinano le modalità secondo le quali si realizza la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza;
- la Regione Abruzzo – *Dipartimento Agricoltura* non dispone di professionalità in grado di predisporre la richiamata carta delle aree ammissibili, indispensabile per l'attuazione dell'intervento "*Impegni per l'apicoltura*" (SRA18)" previsto dal Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 approvato con la DGR. n. 586 del 18 ottobre 2022;
- con nota RA0470665/22 del 2/11/2022 la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura - ha chiesto all'Università degli Studi di L'Aquila- *Dipartimento MESVA* la disponibilità alla redazione della carta delle aree ammissibili indispensabile per l'attuazione dell'intervento per l'apicoltura" (SRA18)", in quanto ritiene necessario avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche delle strutture della predetta Università;
- esistono presso l'Università degli Studi di L'Aquila le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle prestazioni richieste dalla Regione Abruzzo;
- l'Università degli Studi di L'Aquila- *Dipartimento MESVA*, con nota Prot.....si è dichiarata disponibile ad eseguire la prestazione richiesta e che l'attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo;
- la Regione Abruzzo, come peraltro si evince dal richiamato Complemento di programmazione, persegue finalità connesse alla salvaguardia della biodiversità anche attraverso interventi di miglioramento degli ecosistemi naturali ed agrari che appartengono all'ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM (2020) 380 *final* che rappresenta, a sua volta, uno dei pilastri di attuazione del *Green Deal Europeo*;
- il Dipartimento MESVA promuove la ricerca in campo ambientale e cura lo studio di metodiche innovative per la salvaguardia degli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile del territorio;
- la Regione Abruzzo e l'Università degli Studi dell'Aquila – Dipartimento MESVA - danno atto che le competenze tecnico- scientifiche necessarie per la redazione della Carta delle aree ammissibili, come evidenziato propedeutica all'attivazione dell'intervento "*Impegni per l'apicoltura*" (SRA18)" 2023/2027, rendono indispensabile la formalizzazione di un accordo;

## **DATO ATTO, altresì, che:**

- il citato art. 15 della L.n. 241/1990 e ss.mm.iii. prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo

sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

- con la determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 l'ANAC ha individuato i seguenti limiti al ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni che sono quelli di seguito specificati:

- a) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- b) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- d) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto.

- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*;

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha stabilito che le amministrazioni universitarie rientrino tra i soggetti a cui sia consentita la sottoscrizione di accordi ex art. 15 Legge n.241/1990 per il perseguimento di attività di interesse comune tra i soggetti stipulanti (cfr. Delibera del Consiglio ANAC n.5 del 08.01.2015);

- l'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 prevede che *“a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”*;

**RITENUTO** opportuno e necessario regolare i rapporti tra la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura e l'Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento MESVA – per la prestazione specialistica di che trattasi, attraverso un accordo che rientri nell'alveo del richiamato articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dando atto che ricorrono tutti i presupposti indicati dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e dalla determinazione ANAC n. 7 del 21 ottobre 2010;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## **Art. 1** **Valore delle premesse**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## **Art. 2**

### **Oggetto**

1. L'accordo, definito dalle parti nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti interni, ha come oggetto la realizzazione di un progetto consistente nella redazione della Carta delle aree ammissibili, in formato digitale e cartaceo, per l'attivazione dell'intervento "*Impegni per l'apicoltura*" (SRA18) previsto dal Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 approvato con la DGR. n. 586 del 18 ottobre 2022. La menzionata Carta che deve essere corredata dell'elenco delle essenze floristiche con indicazione del relativo periodo di fioritura, nonché di uno specifico manuale d'uso.
2. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate nel presente Accordo, al fine di conseguire la realizzazione del progetto di cui al comma 1.

## **Art. 3**

### **Attività previste**

1. Le attività previste dal presente Accordo, volte alla redazione della Carta di cui all'articolo 2, sono quelle di seguito specificate:
  - a) accurata ricerca bibliografica a supporto dell'elaborazione cartografica;
  - b) individuazione di habitat ad elevato valore naturalistico compresi nei Parchi Nazionali, Riserve Naturali, Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciali (ZPS) all'interno della regione Abruzzo;
  - c) redazione di una lista dettagliata degli habitat. Per ogni habitat viene specificata la combinazione fisionomica di riferimento con le principali specie vegetali presenti. Per ogni specie vegetale individuata vengono specificati i periodi di fioritura e *range* altitudinale;
  - d) gestione del database tramite il software statistico R;
  - e) redazione della "Carta delle aree ammissibili", in formato digitale e cartaceo, per l'attivazione dell'intervento "*Impegni per l'apicoltura*" (SRA18) attraverso la restituzione cartografica riguardante il territorio della regione Abruzzo, con particolare riguardo alle idoneità degli habitat di elezione rilevanti per l'intervento di posizionamento degli allevatori target specificando che:
    - i. Il documento viene redatto utilizzando: la Carta delle Macroaree del PSR Abruzzo 2014/22; la carta dell'Uso del suolo (Corine Land Cover – Abruzzo – 2018); la Carta della Natura (ISPRA-ARTA, 2011) aggiornata con i dati disponibili nella sezione di Scienze Ambientali (MESVA, UNIVAQ), attraverso il Sistema di Informazione Geografica QGIS, elaborate e processate mediante le più aggiornate conoscenze scientifiche relative alla biologia e all'ecologia di *Apis mellifera* e alle comunità vegetali presenti nelle aree di riferimento. L'applicazione di tali tecniche risulta essere un valido approccio nell'ambito dell'apicoltura, poiché consente di rappresentare la distribuzione delle componenti vegetazionali sul territorio con alta precisione e di attribuire a ciascuna tipologia un valore (alto-medio-basso) rispetto all'importanza ai fini conservazionistici. L'elaborato cartografico ottenuto è mirato a fornire supporto per una razionale programmazione e organizzazione del pascolo apistico, al fine di garantire il servizio di impollinazione nelle aree ad alto valore naturalistico per la salvaguardia della biodiversità e per la tutela degli ecosistemi. Nella redazione del documento viene presa in considerazione l'accessibilità dei siti per facilitare gli spostamenti delle arnie.
  - f) Verifiche sul campo di situazioni con particolari criticità.

## **Art. 4**

### **Soggetti coinvolti**

1. Nello svolgimento delle attività previste sono coinvolti i seguenti soggetti:
  - a) per l'Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento MESVA: Direttore Prof. Guido Macchiarelli.
  - b) per il Dipartimento Agricoltura – la Direttrice del Dipartimento: Dott.ssa Elena Sico.
2. Le attività previste vengono svolte secondo modalità concordate tra il Dipartimento MESVA – e il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo.
3. Le modalità operative di cui al comma 2 vengono concordate tramite riunioni tra i referenti tecnici del Dipartimento MESVA e il Dipartimento Agricoltura.

## **Art. 5**

### **Coordinamento**

1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'articolo 3, le Parti designano un proprio referente con il compito di portare avanti le attività di competenza. I responsabili del coordinamento delle attività sono:
  - a) Per l'Università degli Studi di L'Aquila – Dipartimento MESVA - Sez. Scienze Ambientali: Responsabile scientifico Prof.ssa Anna Rita Frattaroli;

b) Per la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Direttrice Dott.ssa Elena Sico con il supporto tecnico del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità e dell'Assistenza Tecnica al PSR 2014/2022.

## **Art. 6**

### **Condizioni generali e specifiche**

1. L'Università degli Studi dell'Aquila – Dipartimento MESVA – assume, in conformità alla normativa vigente in materia, la competenza e la responsabilità della realizzazione del progetto previsto dal presente Accordo e, con essa, gli ulteriori oneri derivanti dalle attività previste, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive che si ritengono necessarie per consentire la realizzazione quanto previsto, per assicurare la perfetta riuscita del contributo alla ricerca applicata rispetto alle finalità previste.
2. L'Università degli Studi dell'Aquila – Dipartimento MESVA – Sezione Scienze Ambientali, con la sottoscrizione del presente Accordo, accetta le prescrizioni e condizioni in esso contenute.

## **Art. 7**

### **Importo dell'Accordo e Rendicontazione**

1. Agli oneri previsti dal presente accordo la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura contribuisce con una somma pari a € 15.000 (quindicimila) che comprende e compensa tutti i costi relativi al contributo alla ricerca applicata (esente IVA) ed ogni altro onere finanziario comunque connesso alla sua realizzazione.
2. L'Università degli Studi dell'Aquila – Dipartimento MESVA, Sezione Scienze Ambientali è l'unico diretto responsabile in ordine al vincolo di destinazione dei fondi concessi con il presente Accordo.
3. L'Università degli Studi dell'Aquila – Dipartimento MESVA, Sezione Scienze Ambientali mette a disposizione, per l'attuazione del presente Accordo, i laboratori e le attrezzature tecniche necessarie. È a carico dell'Università degli Studi dell'Aquila – Dipartimento MESVA ogni maggiore onere economico che ecceda la somma di € 15.000.
4. Il rimborso di cui al comma 1 prevede la copertura dei seguenti costi:
  - a) Impegno di due ricercatori esperti nella elaborazione cartografiche in ambiente GIS e nell'individuazione degli habitat e delle specie vegetali di riferimento (competenze botaniche ed entomologiche);
  - b) Impegno di un docente per la supervisione scientifica del progetto e della documentazione da presentare alla Regione.
5. La rendicontazione delle attività svolte richiede:
  - a) la predisposizione di timesheet dei ricercatori e docenti coinvolti nel progetto;
  - b) la redazione di una sintetica relazione illustrativa finale delle attività svolte;
  - c) la consegna all'Amministrazione regionale, Dipartimento Agricoltura della Carta di cui all'articolo 2 corredata degli allegati come specificati nel predetto articolo.
6. La copertura finanziaria del presente Accordo è assicurata con le risorse iscritte nel Bilancio regionale, annualità 2022, cap. 101481/5, a valere sulla Misura 20 – Assistenza Tecnica del PSR Abruzzo 2014/2022.

## **Art. 8**

### **Circuito finanziario**

1. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, anche non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi competenti, sono ricompresi e compensati nella somma assegnata e, pertanto, nessun ulteriore compenso può al riguardo essere richiesto dall'Università degli Studi di L'Aquila – Dipartimento MESVA.
2. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura dispone in favore dell'Università degli Studi dell'Aquila – Dipartimento MESVA – Sezione Scienze Ambientali, la liquidazione delle somme secondo le seguenti modalità:
  - a) il 50 % dell'importo del progetto previsto nel presente Accordo entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
  - b) il restante 50% dell'importo entro dieci giorni dalla rendicontazione.

**Art. 9**  
**Durata**

1. Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle parti contraenti e dura fino al 31 dicembre 2022.

**Art. 10**  
**Modifiche**

1. Il presente Accordo può essere modificato e/o integrato esclusivamente per volontà unanime delle parti, da formalizzarsi per iscritto, a pena di nullità.

**Art. 11**  
**Recesso o scioglimento**

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo per giustificato motivo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo PEC.
2. Il recesso ha effetto decorsi dieci giorni dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

**Art.12**  
**Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nel progetto in oggetto dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.
2. Ferma restando la proprietà in capo alla Regione degli output del progetto, in ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi condotti, frutto del progetto scientifico collaborativo, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna parte.

**Art. 13**  
**Riservatezza**

1. Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente accordo.
2. I dati trattati in esecuzione del presente Accordo sono utilizzati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

**Art. 14**  
**Controversie**

1. Per qualunque controversia relativa al presente accordo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

**Art. 15**  
**Registrazione e spese**

1. Il presente Atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.
2. Il presente Atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Aquila, li .....

Per la Regione Abruzzo

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura

Per il MESVA

Il Direttore di Dipartimento